

094

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

ACC

10000/143/1182

785016

10000/143/1182

RACI, SALARY OF EMPLOYEES
OCT. 1944 - APR. 1945

TRANSLATION MC.R.A.C.I.14403/10
pe.

10A

Rome 23th April 1945

Subject : Circular letter.

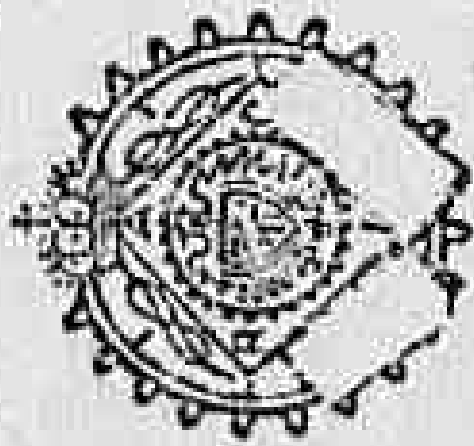
To ; Allied Commission Public Safety Subcommittee.

With reference to the instructions issued for the administration and the accounts of the Provincial Offices, in regard to the payment of allowances to the dependent staff, and awaiting for the accomplishment for the qualifications of the staff according to the circular letter n)16 dated 27-2-45, it is issued that to the dependents of the provincial offices proposed for the transfer of the employment report to this Hq., in regard of whom the concerning report of salaries have not yet been received, will be payed at the end of the month of April, and until when the a/m concerning reports will be transmitted, the salaries given on the 28-2-45, with the augment of L.1000.

The Provincial Offices will include to the "monthly report" the reports concerning the salaries, which must be used for the balances made by this HQ.

The dispositions concern, of course, also the dependents, until the 28th February, of the P.R.A. Offices, who are included in the balance of this HQ.

Extraordinary Commissary
F. Caracciolo



REALE AUTOMOBILE CIRCOLO D'ITALIA

ENTE MORALE

SEDE CENTRALE

Ragioneria Generale

ROMA (134) 23 aprile 1945

14, VIA PO

Telef. 850-851

850-852

850-853

850-854

AI SIGG. COMMISSARI
delle Sedi Provinciali
delle Sezioni autonome

AI SIGG. DIRETTORI

AI SIGG. CONSERVATORI

In relazione a quanto disposto dalle Istruzioni per la gestione e la contabilità degli Uffici Provinciali, in merito al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed in attesa di completare le qualificazioni del personale, ai sensi ed agli effetti della circolare n° 16 del 27/2 u.s. si dispone che ai dipendenti degli Uffici Provinciali, proposti per il trasferimento del rapporto di impiego a questa Sede Centrale, per i quali non siano ancora pervenute le distinte base delle retribuzioni, venga pagata alla fine del corrente mese di aprile e fino a quando non siano state trasmesse le predette distinte base, la retribuzione corrisposta il 28/2/45, maggiorata di L. 1.000.000.000.

Gli Uffici Provinciali allegheranno al "Rendiconto mensile" la distinta di tali retribuzioni, da servire per i conguagli che saranno fatti a cura di questa Sede Centrale.

Indirizzo Telegrafico: ACITALIA - ROMA

delle Sezioni autonome

AI SIG. DIRETTORI

AI SIG. CONSERVATORI

In relazione a quanto disposto dalle Istruzioni per la gestione e la contabilità degli Uffici Provinciali, in merito al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed in attesa di completare le qualificazioni del personale, ai sensi ed agli effetti della circolare n° 16 del 27/2 u.s. si dispone che ai dipendenti degli Uffici Provinciali, proposti per il trasferimento del rapporto di impiego a questa Sede Centrale, per i quali non siano ancora pervenute le distinte base delle retribuzioni, venga pagata alla fine del corrente mese di aprile e fino a quando non siano state trasmesse le predette distinte base, la retribuzione corrisposta il 28/2/45, maggiorata di L. 1.000.=-.

Gli Uffici Provinciali allegheranno al "Rendiconto mensile" la distinta di tali retribuzioni, da servire per i conguagli che saranno fatti a cura di questa Sede Centrale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, naturalmente, anche ai dipendenti addetti, fino al 28 febbraio u.s. agli uffici del P.R.A. e quindi facenti carico al bilancio di questa Sede Centrale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F. to Filippo Caracciolo

63

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394

Suspense _____

Date 27 May 1945

FROM	TO	FROM	TO
Staff Officer to CC		Political Advisors	
Executive Commissioner		Establishment Section	
Message Center		Executive Officer (A)	
Liaison Division		Executive Officer (B)	
Civil Affairs Section		G-1 (A)	
Dis Per & Repat		G-1 (A) Civilian Emp.	
Local Govt		G-1 (B)	
Patriots Branch		G-4 (A)	
✓ Public Safety		G-4 (B)	
Security Division		2675th Regt	
Public Health		Headquarters Commandant	
Legal		Allied Civ Pers Director	
Education		Adjutant, Allied Commission	
Monuments & Fine Arts		Navy	
Economic Section		Land Forces (MMA)	
Requisition Branch		Air	
Agriculture		Communications	
Commerce		Civil Censorship Group	
Finance	✓	N.M.D. & P.O.I.	
Property Control Div		Motor Transport Group	
Food		Public Relations Branch	
Industry		Information Div	
Mining Div		Archivist	
Labor		U.N.R.R.A.	
Public Works & Utilities		I.G.C.R.	
Shipping			
Transportation			

Signature _____

Remarks & Recommendations _____

Information _____

Approval/Disposal _____

Appropriate action _____

Investigation & Report _____

Dispatch _____

893

Remarks:

Any objection to the dispatch of this
circular, please.
Public Safety (Main Bulletin) 27th C. Bulletin May
None - Thanks.
28/5/45 Finance Sec Comm.

Public Safety
9A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
 APO 394
 FINANCE SUB-COMMISSION
 REVENUE SUB-SECTION

13138/Y

15 May 1945

Subject: Increases of Salary, etc. North of Economic Line.

To : H.Q., R.A.C.I.

14403/10

I write to draw your attention to the directive under which, until further notice, no increases of salary, bonus, allowances, etc., may be granted to the employees of your Zone north of the economic line (Ravenna, Florence, Pistoia, Lucca and Apuania).

(Sgd) J. BAXTER
 Lt. Col. R.A.
 A. J. BAXTER
 Lt. Col., R.A.
 Chief Revenue Officer

Copy to Public Safety Sub-Commission

AJB/ID

1	DIRECTOR	
2	ASST. DIR.	
3	EXEC. AD.	
4	PLANS & DES.	
5	INSTR. & COR.	
6	FIN.	
7	ADM. & GEN.	
8	SECURITY	
9	CHIEF CLERK	

12.17.15 *Quinn*

REALE AUTOMOBILE CIRCOLO D'ITALIA

Order N. 33

Rome 27 Feb. 1945

On the 27th of February 1945 in the offices of the HQ of R.A.C.I. in Rome the extraordinary Commissioner, Prince Filippo Caracciolo di Castagneto has adopted the following decision:

Whereas the present situation of the personnel both concerning its legal and economical situation has notable and unjustified inequalities: that in order to put a complete remedy on this situation it would be necessary to issue a standing regulation, but this is neither possible nor advisable until the whole national territory is liberated: however it is necessary, to adopt a temporary measure in order to eliminate the unjust inequalities in the treatment making it, as far as possible, corresponding to the duties of each employee and granting a minimum compensation which though in the moderate measure possible under the present financial situation of the Ente, will put everyone in a position to cope with the requirements of life:

that this transitory measure is the more advisable as the service of collection of circulation taxes and assistance to motorists has been transferred to the Central administration: that for, the purpose of the new economical treatment it is necessary to make a temporary division of the personnel in relation with their respective duties and considering their qualifications into the categories and classes of the attached schedule A: that the salary can be fixed in the measure set forth in the same schedule A:

that in addition to that basic salary it is advisable to fix a temporary indemnity for the director of the offices of the HQ inspectors, chiefs of departments, and those who carry out the duties of these officials, as deputies: that to the keepers of P.R.A. temporarily charged with the functions of directors and with the collection of circulation taxes and supervision of the offices of assistance to the motorists it is advisable to pay a monthly bonus (premio di rendimento) in the amount provided for by schedule B:

each employee and granting a minimum compensation. The moderate measure possible under the present financial situation of the Ente, will put everyone in a position to cope with the requirements of life: that this transitory measure is the more advisable as the service of collection of circulation taxes and assistance to motorists has been transferred to the Central administration: that for the purpose of the new economical treatment it is necessary to make a temporary division of the personnel in relation with their respective duties and considering their qualifications into the categories and classes of the attached schedule A: that the salary can be fixed in the measure set forth in the same schedule A:

that in addition to that basic salary it is advisable to fix a temporary indemnity for the director of the offices of the HQ inspectors, chiefs of departments, and those who carry out the duties of these officials, as deputies:

that to the keepers of P.R.A. temporarily charged with the functions of disectors and with the collection of circulation taxes and supervision of the offices of assistance to the motorists it is advisable to pay a monthly bonus (premio di rendimento) in the amount provided for by schedule B:

that it is advisable to extend the same treatment to the keepers of P.R.A. who are not charged with the above functions and duties, on account of the contribution they give to the good working of the offices for assistance to motorists:

that ~~xxxx~~ it is also advisable to give a monthly bonus to the managers of these officers according to the percentage in schedule B:

that concerning the directors of the offices who, have not also the functions of keeper of P.R.A. but have the task of collecting circulation tax and supervising the offices for assistance to motorists it is just that the charges for salary and bonus in the amounts fixed in schedule A and B should be taken on itself by the central administration: that in consequence of the direct management of the above mentioned servicing the provincial offices must be relieved of the burden of paying any amount to the keepers of P.R.A. temporarily charged with the direction of the provincial offices, as the new economic treatment absorbs these salaries and bonuses:

Decides :

Commencing from 1st of March 1945 the personnel of the HQ will receive the salary and bonuses set forth in the attached schedule A and B besides the advancements granted in application of the existing laws;

The present treatment will remain unchanged if it is superior to the one set forth in schedule A.

The special allowance (indennità di carica) is temporary and changeable in relation to the actual duties carried out.

From the 1st of March 1944 the keepers of P.R.A. temporarily charged with the functions of directors will not receive any salary and bonuses from the provincial offices.

The directors of offices which do not cover the post of keeper of P.R.A. but are charged with the collection of circulation taxes and with the supervision of the offices for assistance to motorists, will receive from the central administration the monthly salary of schedule A besides the bonus of schedule B, but their relation of employment of the provincial office will remain unchanged.

In case the directors preferred the present treatment by the respective provincial offices the amount of salary and bonuses will be paid by the central administration to the local offices as a contribution in the expenses.

In consequence of the above provisions nothing is innovated with regard to the relation of employment of every employee and the rules governing it except what is explicitly stated in the present decision.

The competent offices will carry out this decision.

SCHEDULE A
SALARIES AS FROM THE 1ST MARCH '45

HEADQUARTERS STAFF

QUALIFICATION

	Gross monthly salary	Special allowances
1) General Secretary	3.000	1.500
2) Officials :		
a) directors and inspectors	2.150	650
b) chiefs of departments	2.150	300
c) secretaries	2.150	--
3) employees :		
a) clerks and accountants	1.700	
b) assistants, assistant clerks accountants assistant file clerks	1.450	
c) junior clerks	1.200	
4) lower employees		
a) ushers	1.150	
b) messengers	800	

LOCAL STAFF

1) Officials :		bonus as in schedule B
a) directors	2.150	"
b) 1 - keepers of P.R.A. temporarily director of the Provincial office	2.150	"
B) 2 - keeper of P.R.A. without any other functions	2.150	"
c) vice keeper	2.150	-
2) employees:		
a) employees of delegated services	1.700	-
b) employees of offices of assistance to motorists	1.700	bonus etc.
accountants and cashiers	1.700	
b) assistant employees	1.450	-
c) junior clerks	1.200	-
3) a) ushers	1.150	-
b) messengers	800	-

LOCAL STAFF

1) Officials :	2.150	bonus as in schedule B
a) directors		
b) 1 - keepers of P.R.A. temporarily director of the Provincial office	2.150	"
B) 2 - keeper of P.R.A. without any other functions	2.150	"
c) vice keeper	2.150	-
2) employees:	1.700	-
a) employees of delegated services		
b) employees of offices of assistance to motorists	1.700	bonus etc.
accountants and cashiers	1.700	-
b) assistant employees	1.450	-
c) junior clerks	1.200	-
3) a) ushers	1.150	-
b) messengers	800	-

SCHEDULE B		
BONUS IN RELATION WITH THE OUTPUT OF THE OFFICES OF ASSISTANCE TO MOTORISTS		
=====		
Yearly Gross Collection		
=====		
on the first L. 50.000	12%	6%
from 50.001 to 100.000	6%	3%
" 100.001 " 200.000	4,80%	2,70%
" 200.001 " 500.000	1,85%	1%
" 500.001 " 1.000.000	1,70%	0,90%
above 1.000.000	1,30%	0,65%

The percentages listed in this schedule are temporary.

ERRATA CORRIGE :

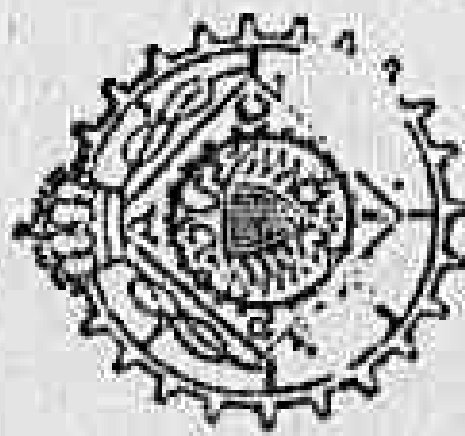
Correction of circular nr. 2 and deliberation n. 14 concerning
salary of employees. -

14403/10.

~~File~~

YA

889



REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ENTE MORALE

SEDE CENTRALE

ROMA 00199 31 Gennaio 1945

14, VIA PO

Telef. 83-651

85-652

85-653

95-654

- A tutte le Sedi Provinciali e
Sezioni Autonome del R.A.C.I.

- A tutti gli Uffici del P.R.A.

ERRATA CORRIGE :

- 1° Circolare N.2 dell'Ufficio Personale in data 5 Gennaio 1945
alla pagina N.3, prima riga leggasi come appresso :
" di L.800 mensili lorde per il personale provvisto - alla
stessa data - di stipendio lordo mensile inferiore a Lire
3.410 e superiore a L. 2.154,16 "
- 2° Deliberazione N.14 allegata alla predetta circolare il punto
b) leggasi come segue :
" di L.800 mensili lorde per il personale provvisto, alla
stessa data, di stipendio lordo mensile inferiore a lire
3.410 e superiore a L.2.154,16."

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giovanni RICCI.)

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ACITALIA - ROMA

ERRATA CORRIGE :

- 1° Circolare N.2 dell'Ufficio Personale in data 5 Gennaio 1945 alla pagina N.2, prima riga leggasi come appresso :
 " di L.800 mensili lorde per il personale provvisto -- alla stessa data -- di stipendio lordo mensile inferiore a Lire 3.410 e superiore a L. 2.154,16 "
- 2° Deliberazione N.14 allegata alla predetta circolare il punto b) leggasi come segue :
 " di L.800 mensili lorde per il personale provvisto, alla stessa data, di stipendio lordo mensile inferiore a lire 3.410 e superiore a L.2.154,16."

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giovanni RICCI.)

888

No objection

Ag. 1 Jan 1945

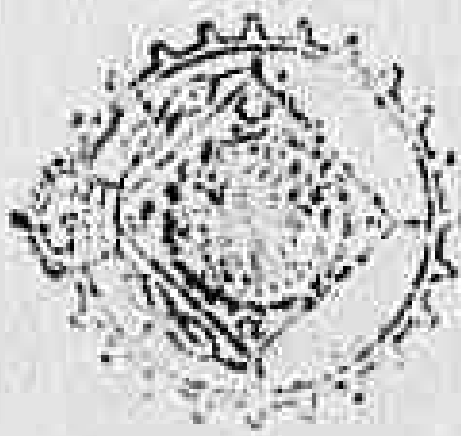
3 Jan 1945

APD. Commission

Adm. 15

Provision

not



REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ENTE MORALE

SEDE CENTRALE

ROMA 1939 5 gennaio 1941

84 VIA CO
N. 2. 0187
85 002
85 003
85 006

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO TECNICO

- = A TUTTE LE UFFICI PROVINCIALI E SEZIONI AUTONOME DEL R.A.C.I.
- = A TUTTI GLI UFFICI DEL R. A.

OSSERVATO:

Decreto Legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1941, n. 328, recante miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e per estensione tale disposizione alle provvidenze al personale del R.A.C.I.

Con deliberazione n. 14 in data 28 dicembre 1941 - riportata in allegato alla presente - sono stati estesi al personale del R. A.C.I. i miglioramenti economici recati dal decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1941, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del 25 stesso mese.

Per l'esatta applicazione delle provvidenze si richiama l'attenzione sui punti seguenti:

Al n. 1 della menzionata deliberazione si stabilisce che l'asse temporaneo di guerra di cui al R.D. Legge 14 luglio 1941, numero 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1-14, aumentato del 125% a norma del R.D. Legge 8 luglio 1945, n. 610, è concesso, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intende contemporaneamente soppresso come emolumento a se' stante.

Pertanto, per la determinazione dei nuovi stipendi si dovrà

Decreto Legislativo Longobene...
recante miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti pubblici locali e parastatali - Potestà delle provvidenze al personale del P.A.I.

Con deliberazione n. 14 in data 28 dicembre 1944 - riportata in allegato alla presente - sono stati estesi al personale del R. A. I. i miglioramenti economici recati dal decreto legislativo longobene del 1° novembre 1944, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del 2° stesso mese.

Per l'esatta applicazione delle provvidenze si richiama l'attenzione sui punti seguenti:

Al n. 1 della menzionata deliberazione si stabilisce che l'assegno temporaneo di guerra di cui al R.D. Legge 14 luglio 1941, numero 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, aumentato del 125% a norma del R.D. Legge 8 luglio 1942, n. 610, è congelato per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943. Negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intende contemporaneamente soppresso come emolumento a se' stesso.

887

Pertanto, per la determinazione dei nuovi stipendi si dovrà tener conto tanto dello stipendio nella misura in vigore alla predetta data dell'8 settembre 1943, quanto dell'assegno temporaneo di guerra aumentato del 125%, come disposto col surriferito R.D. Legge 8 luglio 1943, n. 610.

L'importo complessivo di tali due assegni costituisce il nuovo trattamento per stipendio.

Per il disposto del n. 2 della deliberazione in esame l'integrazione temporanea concessa con il R.D. Legge 6 dicembre 1943, n. 1878, viene aumentata in ragione di L. 500 mensili lorda per il personale provvisto alla data dell'8 settembre 1943 - di stipendio lordo mensile di

785016

- 2 -

di L. 3.410, superiore; di L. 300 mensili lorde per il personale provvisto alla stessa rata - di stipendio lordo mensile inferiore a L. 3.410 e non superiore a L. 2.100,18 e di L. 1.000 mensili lorde - salvo quanto disposto dal succeduto d. e della deliberazione - per il personale provvisto alla ripartita - di stipendio o salario mensile lordo inferiore a L. 2.100,18.

Le cifre di stipendio indicate corrispondono al - pari dell' - aumento percentuale delle Amministrazioni dello Stato previsti allo - sezione 2), 1) e 2) dell'art. 4 del sopracitato decreto legislativo - di attuazione.

I suddivisi importi d'integrazione temporanea sono suddivisi - di riduzione in relazione all'entità della popolazione del com - ne sede normale di servizio, e precisamente del 15 per i personali residenti in comuni con meno di 200 mila abitanti e del 30 per i personali che risiedono in comuni con meno di 50 mila abitanti e vanno invece aumentati del 50 per il personale il quale risiede a van - male di servizio nel comune di Roma.

Conseguentemente l'aumento dell'integrazione in parola, risul - ta, rispettivamente, di L. 650, L. 1.040 e L. 1.500 mensili lorde per il personale di cui è abito la sede normale di servizio nel comune di Roma; di L. 500, L. 800 e L. 1.000 mensili lorde per il personale re - sidente nei comuni (escluso il comune di Roma) con almeno 200 mila abitanti di L. 450, L. 550 e L. 650 mensili lorde per il personale residente nei comuni aventi almeno 50 mila abitanti e non più di 100.000; di L. 350, L. 550 e L. 700 per il personale residente nei comuni aventi meno di 50 mila abitanti.

Al riguardo si precisa che le riduzioni e l'aumento di cui sopra devono essere determinati in relazione alla popolazione resi - dente (dagli 15 al 31 dicembre 1941, quale risulta dall'elenco dei comuni approvato dal Decreto Ministeriale 1. ottobre 1942, pubbli - cato nel supplemento al Bollettino della Prefettura di Roma 2. ottobre 1942.

Il personale che si trovi in una posizione la quale comporti una riduzione del normale trattamento di attività (aspettativa per infortunio, ricambio attivo ecc.) o titolo di concessione disciplinare) la integrazione temporanea non va liquidata sulla base del complesso

Invece aumentati del 50 per cento il servizio nel comune di Roma.

Conseguentemente l'aumento dell'integrazione in parola, risultando, rispettivamente, di L. 650, L. 1.040 e L. 1.500 mensili l'anno per il personale di quale abita in sede normale di servizio nei comuni di Roma; di L. 500, L. 800 e L. 1.000 mensili l'anno per il personale residente nei comuni (escluso il comune di Roma) con almeno 200 mila abitanti; di L. 450, L. 650 e L. 850 mensili l'anno per il personale residente nei comuni aventi almeno 50 mila abitanti e non più di 100.000; di L. 350, L. 560 e L. 700 per il personale residente nei comuni aventi meno di 50 mila abitanti.

Al riguardo si precisa che le riduzioni e l'aumento di cui sopra devono essere determinati in relazione alla popolazione residente (legale) al 31 dicembre 1941, quale risulta dall'elenco dei comuni approvato con Decreto Ministeriale 10 ottobre 1942, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 236 del 7 ottobre 1942.

Il personale ora si trovi in una posizione la quale comporti una riduzione del normale trattamento di attività (aspettativa per infermità, riduzione stipendio a titolo di sanzione disciplinare) la integrazione temporanea non va liquidata sulla base del complesso degli assegni spettanti in detta posizione, ma corrisposta nella misura già in godimento durante l'attività di servizio rinviata nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio, la paga o la retribuzione, e nella stessa proporzione va ridotto l'aumento dell'integrazione concessa.

Invece per i dipendenti soci, ed in base alla disposizione eccezionale e transitoria dell'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 150, e per i quali è prevista la corresponsione a titolo alimentare del solo stipendio, esclusa ogni altra indennità, l'assegno è d'importo uguale al nuovo stipendio risultante dall'applicazione del n. 1 della deliberazione, e cioè pari allo stipendio in godimento alla data dell'1 settembre 1943, aumentato dell'assegno temporaneo di guerra.

L'integrazione temporanea, insieme con l'aumento, contribuisce a formare il complesso delle misure dell'assistenza sui quali va calcolata l'entità della provvidenza alle famiglie dei prigionieri di guerra, delle internate e dei dispersi e' sensi dell'art. 11 del R. D. Legge 19 maggio 1942, n. 553 (circolare dell'Interno n. 364 dell'11 marzo 1943).

Per quanto riguarda infine il personale civile richiamato alle armi, si precisa che l'integrazione temporanea ed il relativo aumento sovranziando essere corrisposti per la eventuale eccedenza di quanto dovuto a tale titolo per la posizione civile vista che all'importo spettante per la posizione militare, tenuto conto delle rispettive scale di servizio. In altri termini, l'integrazione (e relativo aumento) rientra nel complesso degli assegni sia civili che militari da porre a raffronto per stabilire quale e il trattamento più favorevole.

Il primo comma del n. 2 della deliberazione reca l'aumento in ragione del 100% delle misure dell'aggiunta ai familiari e relative quote complementari - limitatamente, questa, alle prime tre - in vigore all'8 settembre 1943, in applicazione e conforme disposizione stabilite nei riguardi del personale statale.

Il secondo comma stabilisce invece la soppressione dell'aggiunta ai familiari nei riguardi del personale femminile coniugato, qualora il marito sia dipendente dalle amministrazioni statali o delle provincie, o dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza o, in genere, dei enti o istituti di diritto pubblico, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, o successive modificazioni.

In tali casi, pertanto, al personale femminile non spetta più alcun trattamento ai familiari.

Nel caso invece di coniugata, il cui marito non sia dipendente statale o degli enti sopradetti e non fruisca di assegni familiari, oppure sia inabile permanentemente al lavoro e privo di risorsa, va corrisposto il trattamento ai familiari nella stessa misura spettante al personale maschile, escluse le quote complementari per la prole, dovendosi questa considerare sempre a carico del genitore.

Solo nel caso in cui il marito sia inabile permanente...

Il primo caso del n. 3 della Circolare reca l'aumento in ragione del 100% delle misure dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari - limitatamente - questo, alle prime tre - in vigore all'1° settembre 1943, in applicazione e conforme disposizione stabilite nei riguardi del personale statale.

Il secondo come stabilisce invece la compressione dell'aggiunta di famiglia nei riguardi del personale femminile coniugato, qualora il marito sia dipendente dalla amministrazione statale o delle provincie, o dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza o, in generale da enti o istituti di diritto pubblico, oppure l'assunto di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1776, o successive modificazioni.

In tali casi, pertanto, al personale femminile non spetta più alcun trattamento di famiglia.

Nei casi invece di coniugata, il cui marito non sia dipendente statale o negli enti sopradetti e non fruisca di assegni familiari, oppure sia familiare permanentemente al lavoro e privo di risorse, va corrisposto il trattamento di famiglia nella stessa misura spettante al personale maschile, escluse le quote complementari per la prole, dovendosi questa considerare sempre a carico del genitore.

Solo nel caso in cui il marito sia da considerare economicamente esistente, ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale statale, al personale femminile in parola può riconoscersi il diritto a quote complementari per la prole nelle nuove misure. *ggg*

Si inoltre da precisare che l'anzietta compressione ha effetto dalla data di applicazione della delibrazione e pertanto nei riguardi del personale femminile va effettuato il recupero di quanto ad esso sia stato corrisposto a titolo di trattamento di famiglia dopo l'accongnata data, trattandosi l'importo sulla somma spettante a titolo di arretrati di miglioramenti economici.

Come già indicato a proposito della riduzione del 15% e del 30% dell'aumento dell'integrazione temporanea, ai fini di stabilire quale aliquota di aggiunta di famiglia spetti, si dovrà fare riferimento alla popolazione legale accertata al 31 dicembre 1941.

- 4 -

Al 3. 4 della deliberazione in discorso viene concessa, per la durata dello stato di guerra, una indennità al giornalista di prima residenza al personale con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo, e negli altri comuni nei quali, con provvedimento del competente dicastero, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato.

L'indennità è dovuta al personale il cui sede che è stata la normale sede di servizio (o anche sede provvisoria in attesa di definitiva destinazione o in dipendenza di contingenze che non permettano il ritorno nella propria sede e sempre che il personale non fruisca al trattamento di missione intero o ridotto) nei comuni ove essa viene esercitata e va conservata durante il periodo in cui il personale è inviato in missione altrove.

Peraltro, quando trattasi di missione continuativa (secondo i trenta giorni) in una medesima località o anche in località diverse, la indennità di assegnatissima residenza non è dovuta al personale con la normale sede di servizio non conservi l'abitazione, salvo che nella località di missione l'indennità si corrisponda.

Non è nemmeno dovuta al personale con sede di servizio in comuni dove l'indennità non si corrisponde che si tratti in missione in comuni dove viene corrisposta.

Per questo occorre la misura dell'indennità di assegnatissima residenza, va conservata le norme stabilite per l'indennità di assegnatissima residenza o di cui al R.D. Legge 16 dicembre 1942, n. 1798, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 31 stesso mese.

Tale quindi è raggugliata ad un terzo della normale diaria di missione senza l'aumento del 70% - ma l'importo della metà dell'aggiunta di famiglia, raggugliata a giornata, risultante dall'applicazione del 1. 3 della deliberazione.

Per il personale femminile coniugato, non ammesso per le ragioni di sede specificate, a trattamento di famiglia, l'indennità di assegnatissima residenza va quindi raggugliata uniformemente ad un terzo della diaria di missione.

L'indennità giornaliera di assegnatissima residenza non può superare l'art. 60, né essere inferiore a L. 20; e cioè si risulti inferiore a L. 22 viene senz'altro attribuita in questa misura: se risulti superiore a L. 60 viene ridotta a questo importo.

785016

Nella prima parte si sovrappone con osservazioni, salvo una
 alla località di missione. L'esperienza di viaggiatori.

100 è raramente dovuta al personale con sede al servizio in con-
tra l'indicare che non si considerano le sue prestazioni in con-
tra viene considerata.

[illegible]

1. The first - management by the world's leading
2. The second - management by the world's leading
3. The third - management by the world's leading
4. The fourth - management by the world's leading
5. The fifth - management by the world's leading
6. The sixth - management by the world's leading
7. The seventh - management by the world's leading
8. The eighth - management by the world's leading
9. The ninth - management by the world's leading
10. The tenth - management by the world's leading

It is a common error to assume that the only way to protect the environment is to restrict the use of resources. This is a narrow view of the problem. The environment is a complex system, and its protection requires a holistic approach. We must consider the social, economic, and political factors that influence environmental health. For example, the use of renewable energy sources can reduce greenhouse gas emissions, but it also requires a significant investment in infrastructure and research. Similarly, the implementation of strict environmental regulations can lead to job losses and economic hardship if not carefully managed. Therefore, a balanced approach is needed, one that recognizes the value of the environment and the need for sustainable development. This means finding ways to protect natural resources while also meeting the needs of the present and future generations. It is a challenge, but one that we must face if we hope to preserve the planet for ourselves and for the generations to come.

L'indirizzo per la vendita delle opere è: **Libreria del Corriere**, via Corriere 10, 00187 Roma, tel. 06/478011. Per le opere in vendita si può scrivere a: **Libreria del Corriere**, via Corriere 10, 00187 Roma, tel. 06/478011.

L'accento dell'azione era stata come prima rivolta verso la Russia, e si era manifestata in una serie di atti di violenza e di ostilità. L'azione era stata diretta contro la Russia, e si era manifestata in una serie di atti di violenza e di ostilità. L'azione era stata diretta contro la Russia, e si era manifestata in una serie di atti di violenza e di ostilità.

1. The output of the program is as follows:

L'omocistina rappresenta l'unico modo di identificare la presenza di metformina, pertanto, con segue: si sommi il valore della clearance di missione spedito al responsabile (senza l'aumento del 70%)

785016

- 5 -

con la metà dell'importo della famiglia ragguagliata a giornata: si detrae dalla somma così determinata l'importo lordo giornaliero (1/30 dell'importo lordo mensile) dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione), in riferimento al 15 agosto 1944, in base all'art. 1 del R.D. Legge 6 luglio 1943, n. 610. Il risultato rappresenta l'ammontare lordo giornaliero dell'indennità, dal quale si determina quello netto, sottraendo le ritenute erariali.

Da ultimo si osserva che l'indennità in questione non è cumulabile con l'indennità per offese belliche.

Con l'occasione, a seguito anche di quesiti pervenuti, si dichiara che la stessa indennità giornaliera per offese belliche non è applicabile ai dipendenti del R.A.C.I. Tuttavia, ove di fatto sia stata corrisposta ad impiegati con sede di servizio assegnata a quellamento, è data sanatoria soltanto sino alla data dalla quale occorre la nuova indennità di disagiatissima residenza e sempre che ricorrano tutte le condizioni volute dalla legge di istituzione (R.D. Legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Per la eventuale ulteriore corrispondenza dell'indennità di bombardamento, dev'essere invece procedere al recupero delle somme corrisposte, in sede di liquidazione degli arretrati di miglioramenti economici.

In ordine alla dichiarazione del per ultimo comma del 1.° della deliberazione, si conferma, che l'indennità di disagiatissima residenza, quando dovuta - come quella di bombardamento - si intende coprire la competenza da considerarsi ai fini della determinazione della integrazione temporanea, e necessaria con il R.D. Legge 6 dicembre 1943, n. 1498.

In conseguenza, per il calcolo dell'importo lordo netto della integrazione temporanea occorre sommare:

- a) importo mensile lordo dello stipendio (alla data dell'1.° settembre 1943) più assegno temporaneo di guerra;
- b) importo mensile lordo dell'assegno di famiglia (alla data dell'8 settembre 1943, aumentata del 100% per le prime tre quote complete familiari);
- c) importo mensile lordo dell'indennità di disagiatissima residenza.

Per la eventuale ulteriore corrispondenza dell'indennità di bombardamento, dev'essere invece procedere al recupero delle somme corrisposte, in sede di liquidazione degli arretrati ai miglioramenti economici.

In ordine alla dichiarazione del penultimo comma del 1.10/1943, si conferma, che l'indennità di disagioatissima residenza, quando dovuta come quella di bombardamento - si intende compresa fra le competenze da considerarsi ai fini della determinazione della integrazione temporanea, e necessaria con il R.F. Legge e dicembre 1943.

Per conseguenza, per il calcolo dell'impero lordo netto delle integrazioni temporanee occorre sommare:

- a) importo mensile lordo dello stipendio (alla data dell'8 settembre 1943) più assegno temporaneo di guerra;
- b) importo mensile lordo dell'erogazione di famiglia (alla data dell'8 settembre 1943, aumentata del 100% per le prime tre quote complete);
- c) importo mensile lordo dell'indennità di disagioatissima residenza.

Il totale così ottenuto, rappresenta l'ammontare su cui si deve calcolare l'aumento scature dal 70%, 60%, 50%, 20% e 10%.

Dall'importo lordo, si determina quello netto, sottraendo le stesse ritenute gravanti sull'agguaglio di famiglia.

Si dichiara infine che l'indennità di disagioatissima residenza, quando sia dovuta per un intero mese, va corrisposta per trenta giornate, qualunque sia il numero dei giorni del mese.

Per le frazioni di mese si terrà conto del numero effettivo dei giorni.

833

- 6 -

Al n. 6 della deliberazione è stato il fatto che per il personale retribuito in parte a carico della Sede Centrale ed in parte a carico delle Sedi Provinciali, l'onere delle concessioni graverà sulle due distinte amministrazioni, secondo il rapporto esistente per le normali retribuzioni.

Al n. 6 della deliberazione, in analogia a come disposto per i dipendenti statali, è stato stabilito che l'importo dell'aumento della retribuzione temporanea non possa eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, paga o retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.

Si precisa che a tal fine si dovrà tener conto delle misure degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del disposto del n. 1 della deliberazione.

Al n. 7 della deliberazione la trattazione e Sedi Provinciali sono state autorizzate ad estendere - con apposita delib. azione dello stesso competente - i miglioramenti economici al personale a esse amministrato.

Di tale autorizzazione esse dovranno avvalersi nei limiti consentiti dai rispettivi bilanci, tenendo presente la discrezionalità della concessione e l'imperiosa esigenza amministrativa di non essere i miglioramenti nelle misure consentite dalle effettive risorse finanziarie.

Si soggiunge al riguardo che nel concedere gli aumenti in parte le Sedi debbono fare assegnamento sui soli propri mezzi di cassa, non essendo possibili concorsi straordinari o anticipazioni in parte di questa Sede Centrale.

Per quanto concerne infine l'efficacia nel tempo e nello spazio delle provvidenze di cui trattasi si richiamano le chiare disposizioni dei numeri 2 e 3 della deliberazione.

Al fine di un opportuno controllo sui conteggi del miglioramento concessi al personale amministrato dalle Sedi Provinciali e Sedi autonome, si prega di far pervenire a questa Sede Centrale lo specchio delle nuove retribuzioni con l'indicazione di tutti gli elementi ad esse tenuti presenti nella determinazione delle retribuzioni stesse.

Attendenti, Intanto, un cenno di ricevuta a sottoposto giro di posta.

Di tale autorizzazione esse dovranno avvalersi nei limiti con-
sueti dei rispettivi bilanci, tenendo presente la isorazionalità
della concessione e l'imperiosa esigenza amministrativa di con-
tinuare a migliorare nelle misure consentite dalle effettive dispo-
nibilità finanziarie.

Si soggiunge al riguardo che nel concedere gli aumenti in paro-
la le sedi debbono fare assoggettamento sui soli propri mezzi di cassa,
non potendo possibili concorsi straordinari o anticipazioni in parte
di questa Sede Centrale.

Per quanto concerne infine l'efficacia nel tempo e nella spa-
zia delle provvidenze di cui trattasi si richiamano le chiare dispo-
sizioni dei numeri 3 e 6 della deliberazione.

A fini di un opportuno controllo sui conteei nei miglioramen-
ti concessi al personale amministrato dalle Sedi Provinciali e Sezioni
autonome, si prega di far pervenire a questa Sede Centrale lo specchio
delle nuove retribuzioni con l'indicazione di tutti gli elementi di fat-
to tenuti presenti nella determinazione delle retribuzioni stesse.

Attendesi, intanto, un cenno di ricevuta a stretto giro di
posta.

IL COMISSARIO STRAORDINARIO 884
(PILIPPO STRAORDINARIO)

P. Carrozzini

L'anno millenovecentoquarantatré, il giorno 28 del mese di Dicembre, in Roma, negli Uffici della Sede Centrale del R.A.C.I., il Commissario Straordinario dell'Ente, Principe Filippo Caracciolo di Castagneto, ha adottato la seguente deliberazione:

« visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 Novembre 1941, numero 326, recante miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali;

« atteso che gli Enti ed Istituti di diritto pubblico sono stati autorizzati ad estendere al proprio personale le disposizioni di cui al precitato provvedimento legislativo, con facoltà di contenere le **cca - esenzioni** in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime;

« considerato che gli impiegati del R.A.C.I. risultano provvisti di retribuzioni inadeguate all'aumentato costo della vita, e che, d'altra parte, in relazione alle loro prestazioni d'opera sono meritevoli di un migliore trattamento economico;

« ritenuto che l'Amministrazione Centrale dell'Ente può sostenere con le normali entrate l'onere derivante dalla concessione degli accennati miglioramenti economici;

« riconosciuta l'opportunità di autorizzare le Sedi Provinciali del R.A.C.I. ad estendere al personale da esse amministrato le nuove provvidenze economiche nei limiti consentiti dai rispettivi bilanci;

D E L I B E R A

881

I

L'anno temporaneo di guerra di cui al R.D. Legge 14 luglio 1941, N. 646, e successive modificazioni, è conglobato, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 Settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intende contemporaneamente soppresso come emolumento a sé stante.

tra parte, in relazione alle loro prestazioni d'opera, sono meritevoli di un migliore trattamento economico;

è ritenuto che l'Amministrazione Centrale dell'Ente può sostenere con le normali entrate l'onera derivante dalla concessione degli accennati miglioramenti economici;

è riconosciuto l'opportunità di autorizzare le Sedi Provinciali del M.A.C.I. ad espedire al personale da esse amministrato le nuove provvidenze economiche nei limiti consentiti dai rispettivi bilanci;

CONCLUSIONI

881

I

L'occasione temporanea di guerra di cui al R.D. Legge 14 luglio 1941, N. 6-6, e successive modificazioni, è conglobata, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 Settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intende contemporaneamente soppressa come emolumento a sé stante.

2

L'importo dell'integrazione temporanea concessa a norma del R.D. Legge 16 Dicembre 1943, N. 18/R, è aumentato:

- a) di L. 500 mensili lorde per il personale provvisto, alla data dell'8 Settembre 1943, di stipendio lordo mensile di L. 3410 e superiore;
- b) di L. 800 mensili lorde per il personale provvisto, alla stessa data, di stipendio lordo mensile inferiore a L. 3410 e non superiore a L. 2154,16;

785016

- 2 -

c) di L.1000 mensili lorde - salvo il disposto del successivo N.6 - per il personale provvisto, alla ripetuta data, di stipendio o salario mensile lordo inferiore a L.2.55,16.

Gli importi di L.500, L.800, L.1000, indicati rispettivamente, nelle precedenti lettere a), b), c), vanno ridotti del 15% per il personale che abbia la sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 200 mila abitanti, e del 30% nei riguardi del personale con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 50 mila abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel Comune di Roma.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in vigore alla data del 1° settembre 1943 - limitatamente a queste alle prime tre.

L'aggiunta di famiglia è soppressa nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia disoccupato dalle Amministrazioni Statali, e da Enti Locali e parastatali, e da istituti di diritto pubblico e aziende annessi, oppure fruitori di assegni familiari di cui alla legge 6 Agosto 1940, N.1278, e successive modificazioni.

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disgiungitissima residenza a favore del personale con sede in servizio nei Comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri Comuni nei quali, con provvedimento del competente Ministero, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato.

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 6 del R.D. Legge 16 Dicembre 1938, N.1708, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 31 dicembre 1938, e cioè in misura pari ad un terzo della diaria di misurazione del primo mese, in vigore all'1° Settembre 1943, aumentato dell'83%.

L'importo giornaliero dell'indennità di disgiungitissima residenza non può superare le L.60, né essere inferiore a L.22. Nella ipotesi di decessi dovuti decurtati dall'assegno temporaneo di guerra, o della sua maggiorazione.

Tale assegno è cumulabile con l'indennità per viaggio bellico di cui

1124
Diritto pubblico e scienze annesse, oppure fruizione di assegni familiari
di cui alla legge 6 AGOSTO 1940, N. 1276, e successive modificazioni.

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disgiungiatissima residenza o favore del personale con sede in servizio nei Comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri Comuni nei quali, con provvedimento del competente Ministero, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato.

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 1 del R.D. Legge 16 DICEMBRE 1940, N. 1408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 31 agosto 1940, e cioè in misura pari ad un terzo della diaria di misura del primo mese, in vigore all'1° settembre 1943, aumentato della metà dell'aggiunta di famiglia alla stessa data.

L'importo giornaliero dell'indennità di disgiungiatissima residenza non può superare le L. 60, né essere inferiore a L. 20. Detta indennità deve essere decurtata dall'assegno temporaneo di guerra, e della sua accoglimento.

Essa non è cumulabile con l'indennità per spese telefoniche di cui al precitato R.D. Legge 16 DICEMBRE 1940, N. 1408.

La nuova indennità, come quella di guerra, quando dovuta, s'intende compresa fra gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 2 del R.D. Legge 6 DICEMBRE 1943, N. 1378; per la determinazione dell'importo della integrazione temporanea di trattamento economico praticata in base all'articolo 1 del Regio Decreto stesso.

Al fine dell'applicazione dell'attuale concessione, i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Per il personale retribuito in parte a carico dell'Amministrazione

- 3 -

zione Centrale ed in parte a carico delle Sedi Provinciali l'onere delle concessioni di cui sopra, computato sull'importo al quale alle retribuzioni mensili loro - salvo il disposto del successivo N. 7 - troverà sulle due distinte Amministrazioni secondo il rapporto in atto per le normali retribuzioni.

6

L'importo dell'aumento alla integrazione temporanea di cui al precedente numero 2, non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, e alla pari, e della retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto.

7

Le Sedi Provinciali sono autorizzate ad estendere - con apposita deliberazione - i miglioramenti economici al personale che gravi sui discretivi bilanci, nei limiti da essi consentiti.

8

Le previsioni economiche previste dalla presente deliberazione hanno effetto dal 16 agosto 1944 per la Sede Centrale e per le Sedi Provinciali della Provincia che alla data del 25 Novembre 1944 - di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto legislativo Lucotenenziale 16 Novembre 1944, N. 328 - risultino già restituite all'Amministrazione Italiana.

Per le Sedi Provinciali nelle altre Province i miglioramenti avranno effetto a decorrere dalla data in cui il ripetuto provvedimento legislativo Lucotenenziale entrerà in vigore in ciascuna Provincia in dipendenza di atti del Governo Militare Alleato.

879

A fronte del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 14 del Decreto Legislativo Lucotenenziale 18 Novembre 1944, N. 328, la disposizioni del R. D. Legge 6 dicembre 1943, N. 187, e le concessioni di cui

la soluzione - i miglioramenti economici al personale che gravi sui rispettivi piani, non limiti le vesti consentiti.

Le previsioni economiche previste alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° Agosto 1964 per la Sede Centrale e per le sedi provinciali delle Province che alla data del 25 Novembre 1964 - al pubblico ufficio e nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto legislativo 18 Novembre 1964, N. 528 - risultino già restituite all'Amministrazione Italiana.

Per le Sott. Provinciali nelle altre Province i signoramenti avranno effetto a decorrere dalla data in cui il ripetuto provvedimento legislativo Lucotenenziale entrerà in vigore in ciascuna provincia in dipendenza di atti del Governo Militare Allato.

628

A monte del disposto all'ultimo comma dell'articolo 14 del Decreto Legislativo Provvisorio 18 Novembre 1944, N. 328, le disposizioni del R. D. Legge 6 dicembre 1943, N. 1871, e le concessioni di cui la presente deliberazione, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

I competenti Uffici sono incaricati dell'applicazione della presente disposizione.

IL COMISSARIO STRACCHINI

\$ FILIPPO CARACCIOLI)

Convert into -

Translation

CIRCULAR N. 1

Subject : CARLEW tax on salaries.To : All Offices and Autonomous Sections of R.A.C.I.
To : All Offices of P.P.A.

COL. CH. PIN		
COL. YOUNG		
LT. COL. W. P. X. A. C. I.		
MAJ. LUCKMAN		
MAJ. WILSON		
MAJ. HANBU Y		
MAJ. BALLANCE		
CHIEF CLERK		

7 February, 1945

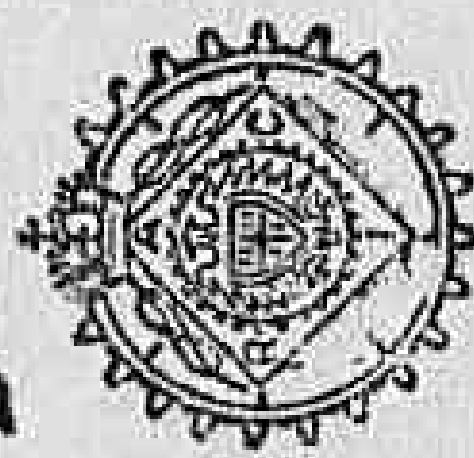
With ref. to the declaration contained in the circular n. 9 dated 2 December, 1944, of this Head Office, it is deemed necessary to draw the attention of the dependent Offices to the instructions issued in regard to the income tax with the Regent Genral's Legislative Decree N. 384 dated 19 October, 1944, published in the supplementary to the Official Gazette n. 98 dated 23 December, 1944.

The a/m decree does not contemplate the exemption from tax duties in regard to the increases of retributions, mentioned in above circular, fixing that the taxable income includes the general increases of salaries or wages, the cost of living allowances, service indemnity, indemnities for over-time labour, etc.

The application of tax duties on the increased retributions becomes effective from 1st January, 1945, date of the actuation of the new legislative regulations regarding the imposition of tax to the employees' incomes.

Extraordinary Commission **878**
(Filippo Ceracciolo)

rv.



REALE AUTOMOBILE CIRCOLO D'ITALIA

ENTE MORALE

SEDE CENTRALE

Ufficio Personale

ROMA (134) 7 febbraio 1945
14, VIA PO
Telef. 850-851
850-852
850-853
850-854

C I R C O L A R E N° 13

A TUTTE LE SEDI E SEZIONI AUTONOME DEL R.A.C.I.

A TUTTI GLI UFFICI DEL P.R.A.

OGGETTO : IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI REDDITI DI LAVORO
- Categ. C² - .

Con riferimento alla dichiarazione contenuta nella Circolare N° 9 in data 2 dicembre scorso anno di questa Sede Centrale, reputasi opportuno richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici sulle disposizioni in materia di imposte dirette recate dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, N° 384, pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre stesso anno, N° 98.

Il predetto D.L.L. non prevede l'esenzione dall'imposta di R.L. degli aumenti di retribuzione, di cui alla precitata circolare, stabilendo che concorrono a formare il reddito imponibile gli aumenti generali di stipendio o salario, l'indennità di carovita, l'indennità di presenza, i compensi per straordinarie di lavoro, ecc.

L'applicazione del tributo di R.L. sugli aumenti di retribuzione va fatta con effetto dal 1° gennaio 1945, data di attuazione delle nuove disposizioni legislative riguardanti

OGGETTO : IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI REDDITI DI LAVORO

- Categ. C³ - .

Con riferimento alla dichiarazione contenuta nella Circolare N° 9 in data 2 dicembre scorso anno di questa Sede Centrale, reputasi opportuno richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici sulle disposizioni in materia di imposte dirette recate dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, N° 384, pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre stesso anno, N° 98.

Il predetto D.L.L. non prevede l'esenzione dall'imposta di R.L. degli aumenti di retribuzione, di cui alla precitata circolare, stabilendo che concorrono a formare il reddito imponibile gli aumenti generali di stipendio o salario, l'indennità di carovita, l'indennità di presenza, i compensi per straordinarie di lavoro, ecc.

L'applicazione del tributo di R.L. sugli aumenti di retribuzione va fatta con effetto dal 1° gennaio 1945, data di attuazione delle nuove disposizioni legislative riguardanti l'imposizione dei redditi di lavoro subordinato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Filippo Caracciolo)

F. Caracciolo

HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub Commission
APO 394

AGC/14403/10/TS.

25 October, 1944.

Subject: A.C.C., Salaries of employees.

To : Regional Commissioner, Abruzzi Marche Region.
(Attention: R.P.S.O.)*see 13 A on file 14403/7/PS.*

1. With reference to the last paragraph of the enclosure to your letter 25/514/17, dated 11 October, 1944, attached hereto are two letters bearing on the subject of the paragraph which have been received from the R.P.S.O., General Post and the Labour Sub Commission, this Headquarters.

With advance Mij

pr
JOHN W. CLARK
Colonel J.A.G.D.
Director Public Safety
Sub Commission.

1. Enclosure.

Copy:

Finance Sub Commission.
(Attention: P.R.O.)

Commissioner, Reale Automobile Club D'Italia, Via Po 14.

785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

14403/10/PS

4A

23 October 1944

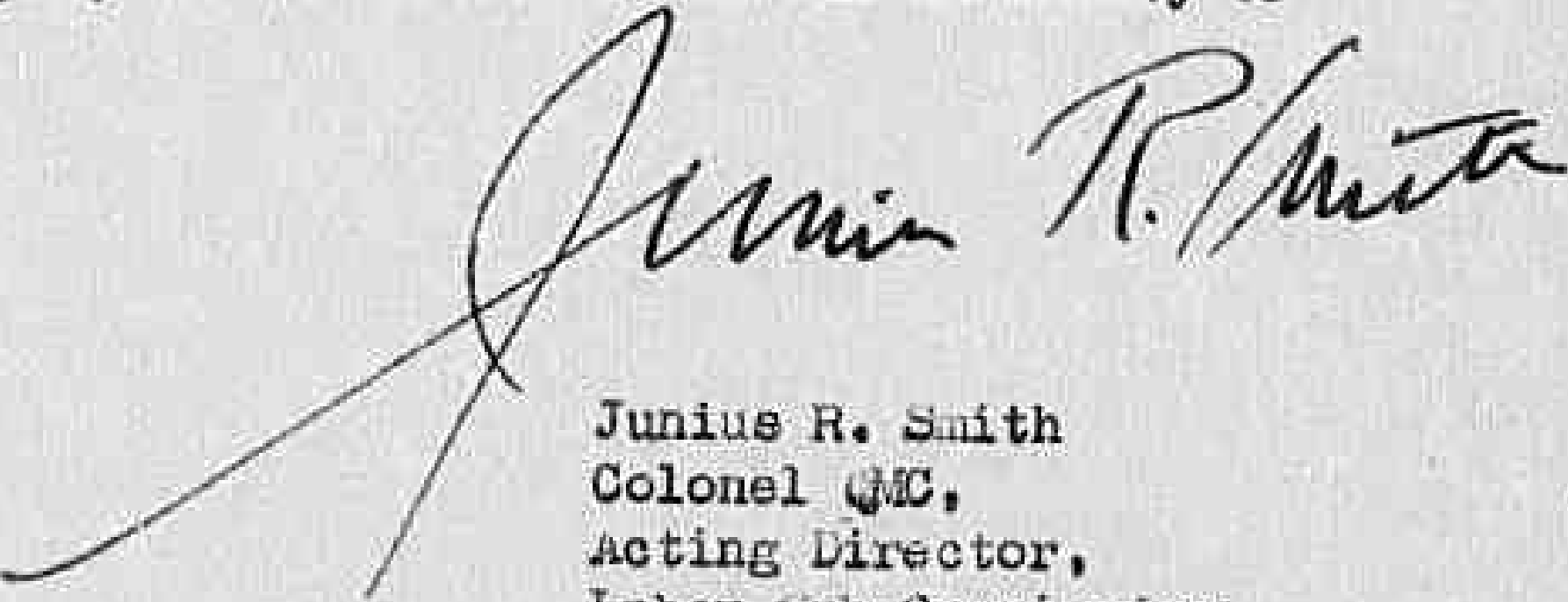
SUBJECT : Salaries of R.A.C.I. Employees
of Ancona.

TO : Director, Public Safety Sub-Commission.

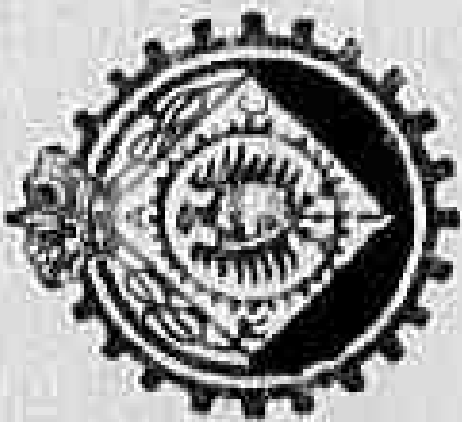
1. Reference is made to your letter of 14 October attaching copy of letter dated 3 October from the Prefect of Ancona and addressed to Lt. Col. Nichols, Provincial Commissioner, regarding the salaries of employees of the Royal Italian Automobile Club.

2. The facts as presented are inaccurate inasmuch as by AMG proclamation, the Club can increase its employees' salaries up to 70% of the base wage, this 70% supplanting the 30% increase promulgated by the Fascist Republican Government; on the basis thus mentioned the Club is already authorized to increase salaries which will reach the desired levels.

3. In addition to the foregoing, the Italian Government may soon announce officially a further increase to be paid to employees in the nature of the indemnity of carovita.


Junius R. Smith
Colonel JMC,
Acting Director,
Labor Sub-Commission.

870



REALE AUTOMOBILE CIRCOLO D'ITALIA

ENTE MORALE

SEDE CENTRALE

AC/vv

Gab. prot. 459

ROMA (134) 20th October 1944

14, VIA PO
Telet. 850-851
" 850-852
" 850-853
" 850-854

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub Commission
R O M E

Subject : R.A.C.I. of Ancona - Salaries of Staff -

1. With reference to your letter I4403/IO/PS of 13 October, we beg to inform you that we have taken note of the letter of the Prefetto of Ancona regarding the salaries of employees of the R.A.C.I. Provincial Seat.
2. We beg to let you know that the salaries of the employees of the R.A.C.I. are submitted to the dispositions which are in force for the employees of the Government. Therefore it is not possible to proceed to any variations of the salaries of the employees of Ancona besides those which have been established by the law.
3. It is a long time that this Central Seat has the intention to establish a settlement of its staff, which corresponds better to the actual level of life cost; but in the present moment this is not possible because the studies which have been made were interrupted owing to the facts of July and September 1943.
4. This Central Seat hopes that, as soon as all Italy will be liberated, it will be possible to increase the R.A.C.I.'s activities and so provide to the definitive settlement of its employees. 87. While it is not possible to modify the present salaries.

R O M E

Subject : R.A.C.I. of Ancona - Letter of Office

1. With reference to your letter I4403/IO/PS of 13 October, we beg to inform you that we have taken note of the letter of the Prefetto of Ancona regarding the salaries of employees of that R.A.C.I. Provincial Seat.
2. We beg to let you know that the salaries of the employees of the R.A.C.I. are submitted to the dispositions which are in force for the employees of the Government. Therefore it is not possible to proceed to any variation of the salaries of the employees of Ancona besides those which have been established by the law.
3. It is a long time that this Central Seat has the intention to establish a settlement of its staff, which corresponds better to the actual level of life cost ; but in the present moment this is not possible because the studies which have been made were interrupted owing to the facts of July and September 1943.
4. This Central Seat hopes that, as soon as all Italy will be liberated , it will be possible to increase the R.A.C.I.'s activities and so provide to the definitive settlement of its employees. 87.2
Meanwhile it is not possible to modify the present salaries.

Very truly yours

THE COMMISSIONER
(Giuseppe Patruno)*G. Patruno*

Copy to : Finance Sub Commission

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub Commission
APO 394

2A

ACC/14403/10/RS.

14 October, 1944.

Subject : R.A.C.I. - Salaries of Staff.

To : Labour Sub Commission.

1. Attached is a copy of a letter, and translation, received from the Prefect of Ancona regarding the salaries of R.A.C.I. employees of Ancona.

2. Will you please advise as to whether the salary increases which have been made to these employees are the maximum permitted.

Wes

for
JOHN F. CHAPMAN
Colonel J.A.C.D.
Director Public Safety
Sub Commission

1. Enclosure

Copy:
Finance Sub Commission
(Attention C.R.C.)
Regional Commissioner, Abruzzi-Marche Region.
(Attention R.P.S.C., your RS/514/17, dated 9 October, refers)

870

2B

HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub Commission
APO 994

AOG/14303/10/PS.

15 October, 1944.

Subject : R.A.C.I. - Salaries of Staff.

To : Commissioner, Real Automobile Club d'Italia,
Via IV 14.

1. Attached is a copy of a letter and translation, received from the Prefect of Ancona regarding the salaries of employees of R.A.C.I. Provincial Sect.

2. Your early comments, which must be forwarded to this Headquarters and not to the Prefect of Ancona, are requested, please.

WJG

for

JOHN W. CHAPMAN
Colonel U.S.A.
Director Public Safety
Sub Commission

1. Enclosure

Copy:

Finance Sub-Commission.

(Attention C.P.C.)

Regional Commissioner, Abruzzi Marche Region.

(Attention R.P.S.C. - your 85/314/17, dated 12 October, 1944, refers)

872

2/E

TRANSLATION:

The employees of the Provincial Seat of Ancona remark the very bad economical conditions, due at their very poor emoluments.

In effect Mr. Domenico Pargini accountant and collector of Motor Vehicle Taxes; married with two sons, has his pay based on 1000 liras and with the augmentation of 30/0 and the temporary war allowance amount now at 1846,95 monthly. Mrs. Pucci Nicolai Maria, Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico, and cashier of the Seat, has his pay based on 450 lire and with the above mentioned augmentation amount now at 1144,50 monthly.

In consideration of their utility and very important public functions, we submit this matter for your consideration and we ask the authorization to augment the emoluments for the above mentioned employees at respectively 1500 and 1000 liras monthly.

Your reply on this matter is requested, please.

PROFETTORE
DI
ANCONA

DIVISIONE GEN. N. 31 PROT. 11-0

ANCONA 5 OTTOBRE 1944

Oggetto: Situazione della Sede Provinciale del R.A.C.I.

R. M. NENCINI - LT. COL.

PROVINCIALE COMMISSIONER R. ANCONA PROVINCIA.

Il personale della Sede Provinciale di Ancona del Reale Automobile Club Italiano mi segnala la sua disagevole situazione economica, dovuta agli stipendi irrisori in atto percepiti.

In effetti il Sig. Perugini Domenico contabile ed addetto delle tasse automobilistiche, ammogliato con due figli, percepisce uno stipendio base di Lt. 1000, ed è aggravato dall'aumento del 30/00, dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di guerra, raggiunge la somma di Lt. 1046,95 lordi mensili. La Signora Pucci Maria, conservatore supplente del Pubblico Registro Automobilistico e cassiere della sede, percepisce uno stipendio base di Lt. 450, che, maggiorato come sopra, raggiunge la somma di Lt. 1144,50 lordi mensili.

In considerazione delle delicate funzioni pubbliche e di utilità statale svolte dal detto personale e della evidente sproporzione tra gli stipendi da questi attualmente percepiti e il costo della vita, prego la S.V. Ill.ma di volere esaminare la possibilità di autorizzare che gli stipendi base per gli impiegati sopra nominati siano portati, rispettivamente, a Lt. 1500 e Lt. 1000 mensili.

Gradirei conoscere le sue decisioni al riguardo.

Il Profetto Reggente
(Generale Giuseppe Fieschi)

PREFETTURA DI ANCONA

1A

Divisione Gab. N° di prot. 3220

Ancona, 3 ottobre 1944

Oggetto: Situazione della Sede Provinciale del R.A.C.I.

H.H. NICHOLS - Lt.Col.
Provincial Commissioner Ancona ProvinceANCONA

Il personale della sede provinciale di Ancona del Reale Automobili Club Italiano mi segnala la sua disagiatissima condizione economica, dovuta agli stipendi irrisori in atto percepiti.

Infatti il Sig. Perugini Domenico contabile-esattore delle tasse automobilistiche, ammogliato con due figli, percepisce uno stipendio base di Lire 1000, che, maggiorato dell'aumento del 30%, dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di guerra, raggiunge la somma di Lire 1846,95 lorde mensili. La Sig.ra Pucci Nicolai Maria, conservatore supplente del Pubblico Registro Automobilistico e Cassiera della Sede, percepisce uno stipendio base di Lire 450, che, maggiorato come sopra, raggiunge la somma di Lire 1144,50 lorde mensili.

In considerazione delle delicate funzioni pubbliche di utilità statale svolte dal detto personale e della evidente sproporzione tra gli stipendi da questo attualmente percepiti e l'elevato costo della vita, prego la S.V. Ill.ma di volere esaminare la possibilità di autorizzare che gli stipendi base per gli impiegati sopra nominati siano portati, rispettivamente, a Lire 1500 ed a L. 1000 mensili.

Gradirò conoscere le sue decisioni al riguardo.

Il Prefetto Reggente
(Generale Giuseppe Pieche)

879

1139